

Provincia di Biella

Rinnovo di Antico Diritto di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Sobbia, in Comune di Andorno Micca, assentito al "Consorzio Irriguo Solgeuro" con D.D. n° 1.256 del 08.11.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 790.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.256 del 08.11.2016

IL DIRIGENTE DI AREA
DETERMINA
(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.11.2015 dalla Sig.ra Elena FASSINA, delegata da parte del "Consorzio Irriguo Solgeuro", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R come modificato ed integrato dal DPGR 14 marzo 2014 n° 1/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Irriguo Solgeuro" (codice fiscale 90052510022), con recapito in Tollegno, via Bazzera n° 2G, il rinnovo dell'antico diritto in origine riconosciuto con DGC 21 novembre 1934 n° 53, per continuare a derivare una portata massima di litri al secondo 16 ed un volume massimo annuo di metri cubi 252.288, cui corrisponde una portata media di litri al secondo 8 d'acqua pubblica dal torrente Sobbia, in località "Solgeuro" del Comune di Andorno Micca, ad uso agricolo (irrigazione di ettari 09.00.00 di terreni soggetti a coltivazione prativa ed usi assimilati all'attività agricola), con obbligo di restituzione delle colature nel rio Nelva, di cui il rio Sobbia è affluente, sempre in Comune di Andorno Micca.

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza dei precedenti periodi di proroga, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.707 di Rep. del 25 novembre 2015

ART. - 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Andorno Micca, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. Entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la

sostituzione alla Autorità concedente. Gli obblighi relativi all'esposizione della su indicata targa non sono operativi nel caso in cui la targa medesima non sia stata fornita in origine al concessionario per cause dipendenti direttamente dall'Amministrazione concedente. Qualora l'esercizio della derivazione d'acqua divenga in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica, oltre che del Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n° 68 e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, potranno essere disposte prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN